

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il
18 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di CD**

(Causa C-929/19)

(2020/C 201/10)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Imputato nella causa principale

CD

Altre parti nel procedimento:

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale rumena), che prescrive, de plano, il riesame di tutte le cause di corruzione definite dalla Sezione penale dell'organo giurisdizionale supremo in primo grado in un determinato periodo (2003-gennaio 2019), che si trovano in fase di impugnazione in appello.
- 2) Se l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 47, [secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell'organo giurisdizionale supremo, in contrasto con l'interpretazione evidenziata dalla prassi organizzativa e giurisdizionale costante e unanime di quest'ultimo.
- 3) Se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una sentenza del giudice costituzionale, pronunciata in un ricorso relativo ad un conflitto costituzionale, vincolante nel diritto nazionale.
4. Se l'espressione «precostituito per legge» figurante all'articolo 47, [secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa essere interpretata nel senso che essa include la designazione formale di un collegio giudicante specializzato distinto dalla specializzazione dei giudici che lo compongono.

⁽¹⁾ GU 2017, L 198, pag. 29.

**Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dalla Rubik's Brand Ltd avverso la sentenza del
Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-601/17, Rubik's Brand Ltd / EUIPO — Simba
Toys**

(Causa C-936/19 P)

(2020/C 201/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rubik's Brand Ltd (rappresentanti: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Simba Toys GmbH & Co. KG

Con ordinanza del 23 aprile 2020 la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 14 gennaio 2020 da Neoperl AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2019, causa T-669/18, Neoperl AG / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-14/20 P)

(2020/C 201/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl AG (rappresentanti: H. Börjes-Pestalozza e G. Schultz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 23 aprile 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a sostenere le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 gennaio 2020 — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH

(Causa C-39/20)

(2020/C 201/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Jumbocarry Trading GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, siano applicabili ad un'obbligazione doganale sorta prima del 1° maggio 2016 e il cui termine di prescrizione in quella data non è ancora scaduto.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
